

La Giustizia Sportiva e la responsabilità dei dirigenti

Lezione del 4/12/2020 per la
Scuola Regionale dello Sport del CONI Molise

Avv. Felice Raimondo

I soggetti destinatari delle norme federali

Art. 2

Nuovo codice di Giustizia Sportiva

Le norme del codice si applicano alle società, ai **dirigenti**, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale.

I soggetti destinatari delle norme federali

Art. 4

Nuovo codice di Giustizia Sportiva

Tutti questi soggetti sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e all'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

I soggetti destinatari delle norme federali

Art. 5

Nuovo codice di Giustizia Sportiva

Le persone fisiche soggette all'ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.

La responsabilità disciplinare

Il nuovo codice di giustizia sportiva prevede la responsabilità diretta e indiretta (c.d. oggettiva) delle società per gli illeciti commessi dai **soggetti che la rappresentano**. Dunque la responsabilità personale è connessa a quella delle società.

La responsabilità disciplinare

Art. 6

Nuovo codice di Giustizia Sportiva

1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei **dirigenti**, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.

La responsabilità disciplinare

Art. 6

Nuovo codice di Giustizia Sportiva

5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

Responsabilità amministrativa ed economica

Art. 31, comma 1

Nuovo codice di Giustizia Sportiva

Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione.

Responsabilità amministrativa ed economica

Art. 31, comma 5

Nuovo codice di Giustizia Sportiva

La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8 e 94 quinquies, comma 9 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:

- a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
- b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
- c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

Aspetti sanzionatori

Art. 9

Nuovo codice di Giustizia Sportiva

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) ammenda;
- d) ammenda con diffida;
- e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
- f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- h) inibizione temporanea

Aspetti sanzionatori

Art. 7

Nuovo codice di Giustizia Sportiva

Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto

Aspetti sanzionatori

Cosa devono prevedere i **modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01**:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel **rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo**, nonché a **rilevare tempestivamente situazioni di rischio**;
- b) l'adozione di un **codice etico**, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati **meccanismi di controllo**;
- c) l'adozione di un incisivo **sistema disciplinare interno** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) la nomina di un **organismo di garanzia**, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;

Aspetti sanzionatori

Art. 13

Nuovo codice di Giustizia Sportiva

Circostanze **attenuanti**

Art. 14

Nuovo codice di Giustizia Sportiva

Circostanze **aggravanti**

Aspetti sanzionatori

Art. 15

Nuovo codice di Giustizia Sportiva

Concorso di circostanze attenuanti e
aggravanti: cosa accade se concorrono più
circostanze dello stesso tipo o di tipo
diverso?

Aspetti sanzionatori

Art. 16

Nuovo codice di Giustizia Sportiva

Valutazione delle circostanze a favore dei
soggetti responsabili **anche se da loro
ignorate.**

Processo sportivo

- Procura Federale
- Commissione accordi economici LND
- Tribunale Federale

Grazie per l'attenzione!

Avv. Felice Raimondo

www.feliceraimondo.it

E-Mail: avv.feliceraimondo@gmail.com

Cell: 3285509023

Fisso: 0873 656238